

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI.

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione relativi all'Intermediario possono essere verificati consultando il R.U.I. sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Cognome: ZECCA

Nome: GIOVANNI

Numero iscrizione nel R.U.I.: E000006574

Data iscrizione nel R.U.I.: 01/02/2007

iscritto nella Sezione E in veste di Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa (di seguito "Intermediario") della ZECCA GIOVANNI SAS, iscritta al R.U.I. con il numero E00049282 (di seguito "Società")

Sede Legale: VIA PAVONI, 5 – 20900 MONZA (MB)

Sede/i Secondaria/e: -

Recapito Telefonico: 338.9527433

Indirizzo e-mail: giovanni@giozecca.it

PEC Personale: info@pec.giozecca.it

PEC della Società: info@pec.giozecca.it

Sito Internet: -

Riferimenti dell'Intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto.

Nome e Cognome/Denominazione Sociale: ZECCA GRIGNANI SRL

Numero iscrizione nel R.U.I.: A000533200

Sede/i Operativa/e: Via Pavoni, 1 – 20900 MONZA (MB)

L'autorità competente alla vigilanza per l'attività di distribuzione assicurativa svolta è l'IVASS.

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'Intermediario per il quale è svolta l'attività agisce per conto di più Imprese; con riferimento al contratto distribuito, l'Impresa rappresentata è la Società Reale Mutua di Assicurazioni.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto di interessi

- L'Intermediario e la Società non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'Impresa di assicurazione.
- Nessuna Impresa di assicurazioni o nessuna Impresa controllante un'Impresa di assicurazioni è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società.
- L'Intermediario per il quale è svolta l'attività (Persona Fisica e/o Società) non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'Impresa di assicurazione.
- Nessuna Impresa di assicurazioni e nessuna Impresa controllante di un'Impresa di assicurazioni è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della/e società di intermediazione per la quale l'Intermediario opera.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a) Con riferimento al contratto distribuito, la Società, nella persona dell'Intermediario, non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, commi 3 e 4, del Codice.
- b) L'Intermediario e la Società nonché l'Intermediario per il quale è svolta l'attività non sono soggetti ad obblighi contrattuali che impongono loro di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie. L'intermediario per il quale è svolta l'attività può offrire, in forza di mandati agenziali in essere, i contratti delle seguenti Compagnie:
- a. SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, VIA CORTE D'APPELLO 11, 20122 TORINO.
 - b. LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA.

Il contratto distribuito è messo a disposizione dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni.

- c) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 bis, comma 7, del Codice, nel caso di situazioni di conflitti di interessi non evitabili, si informa che tali conflitti di interessi hanno la seguente natura e fonte:

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario, la Società, nonché l'Intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto, ricevono una commissione inclusa nel premio assicurativo. L'Intermediario e l'Intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto possono ricevere, in aggiunta, benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto alla suddetta commissione per l'attività di distribuzione concernente non il solo contratto distribuito.

Con riferimento alla disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, si informa che il contratto intermediato in nome e per conto della Società Reale Mutua di Assicurazioni prevede i seguenti livelli provvigionali massimi (suddivisi per le diverse categorie di veicoli/natanti) percepiti complessivamente dall'Intermediario e dall'Intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto:

Responsabilità Civile Veicoli a Motore e Natanti - Società Reale Mutua di Assicurazioni

Settore I: autovetture (esclusi autotassametri)	10.50 %
Settore II: autotassametri	10,00 %
Settore III: autobus	8,00 %
Settore IV: autocarri e motocarri	8,00 %
Settore V: motoveicoli e ciclomotori	10,00 %
Settore VI: macchine operatrici e carrelli	10,00 %
Settore VII: macchine agricole	10,00 %
Settore VIII: natanti ad uso privato	10,00 %
Settore IX: natanti ad uso pubblico	10,00 %

Nota bene

I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l'applicazione dei Tributi Erariali con un'aliquota pari al 12,50%. Le modifiche delle imposte sull'assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. "federalismo fiscale"), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra. In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'Intermediario o alla Società e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, alla Società o all'Intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario/degli Intermediari per il/i quale/i è svolta l'attività o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario/gli Intermediari per il/i quale/i è svolta l'attività deve/devono rispondere a norma di legge.
- b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Intermediario/agli Intermediari per il quale/i quali è svolta l'attività o all'Impresa preponente, con le modalità e ai recapiti indicati nel DIP aggiuntivo, per i reclami presentati all'Impresa, o ai recapiti (e-mail o PEC) indicati nella sezione I del presente documento per i reclami presentati all'Intermediario o all'Intermediario/agli Intermediari per la/il/i quale/i è svolta l'attività, nonché, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte da parte dell'Intermediario/degli Intermediari per il/i quale/i è svolta l'attività o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c) Il contraente ha facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'Intermediario o alla Società o all'Intermediario/agli Intermediari per il quale/i quali è svolta l'attività e/o all'Impresa preponente o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
- d) Il contraente ha, altresì, la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Il contraente/assicurato può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. La Società, nella persona dell'Intermediario è tenuta, a tal fine, a specificare al contraente/assicurato, i contenuti e le modalità di attuazione del suddetto diritto, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rimanda alla lettura del DIP aggiuntivo per tutte le pertinenti informazioni. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente/assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.